Equiparazione del periodo di astensione facoltativa per maternità all'effettiva prestazione di servizio

Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 13 novembre 2007 n. 5797

Gli artt. 6 e 7 della legge n. 1204 del 1971 sanciscono una completa equiparazione anche del periodo di astensione facoltativa per maternità all'effettiva prestazione di servizio con l'unica eccezione, non suscettibile di interpretazione estensiva o di integrazione analogica, degli effetti delle ferie, della tredicesima mensilità e della gratifica natalizia. E' pertanto illegittimo il provvedimento con il quale un Provveditore agli Studi ha approvato la graduatoria provinciale permanente degli insegnanti, nella parte in cui è stato attribuito, ai fini dell'anzianità effettiva, un punteggio detraendo i giorni di astensione facoltativa ex art. 7 della legge n. 1204 del 1971.